



Comune di Oschiri

(Provincia di Olbia Tempio)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. Il presente Regolamento è adottato in conformità e nel rispetto dei principi dettati dallo "Statuto del Contribuente", di cui alla Legge 27.07.2000 n. 212.

Articolo 1 bis

Determinazione delle aliquote e delle detrazioni

1. Le aliquote del tributo e le detrazioni sono determinate con apposita delibera di Consiglio Comunale nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al comma precedente, s'intendono valide le aliquote e le detrazioni stabilite con l'ultima delibera adottata per gli anni precedenti.
3. Il Consiglio Comunale con propria deliberazione annuale, può aumentare, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, la misura della detrazione per l'abitazione principale di cui all'art. 8 del D.Lgs. 504/92, concessa in favore di categorie di contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto in situazioni di disabilità.
4. Al fine di poter usufruire dell'agevolazione di cui al comma precedente, i contribuenti sono tenuti a presentare al Comune apposita comunicazione di applicazione della maggiore detrazione. Il possesso dei requisiti sostanziali necessari per l'applicazione è verificata dai servizi sociali. La comunicazione si considera valida anche per gli anni successivi, semprechè i contribuenti stessi siano in possesso dei requisiti sostanziali richiesti per l'applicazione, salvo verifica dell'Amministrazione.

Articolo 2

Integrazione ai fini della definizione della soggettività passiva

1. Ad integrazione dell'art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data del contratto di assegnazione.

Articolo 3

Esenzione per terreni considerati non fabbricabili utilizzati per attività agro-silvo-pastorale

1. Ai fini dell'applicazione dell'ICI non sono considerati edificabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, alle seguenti condizioni:
 - In ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 58 del D.Lgs. 446/97, il soggetto passivo dell'ICI deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 09.01.1963 n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
 - la quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicate all'attività agricola da parte del soggetto passivo dell'imposta e del proprio nucleo familiare, se costituito, deve comportare un reddito superiore al 60% del reddito lordo totale prodotto nell'anno precedente ai fini delle Imposte Dirette.
2. L'agevolazione suddetta deve essere richiesta entro il mese di giugno di ciascun anno di imposta interessato dal soggetto passivo, con valore di autocertificazione per quanto dichiarato.
3. L'agevolazione suddetta decade con il cessare di una qualsiasi delle condizioni sopra richiamate.

Articolo 4

Esenzione per gli immobili di proprietà dello Stato e di Enti territoriali

1. Ai sensi del disposto dell'art. 7 del D.Lgs. 504/92, si dispone l'esenzione per gli immobili di proprietà dello Stato, delle Regioni, delle Province, degli altri Comuni, delle Comunità Montane, dei Consorzi fra detti Enti, delle Aziende Unità Sanitarie Locali, destinati e utilizzati esclusivamente ai compiti istituzionali.

Articolo 4 bis

Interessi

1. La misura degli interessi a debito e a credito viene determinata con apposito atto del Consiglio Comunale.

Articolo 5

Immobili utilizzati da Enti non commerciali

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 446/1997, si dispone che l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati dai soggetti indicati all'art. 87, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) spetta esclusivamente per i fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati siano anche posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore.

Articolo 6

Agevolazioni per le pertinenze dell'abitazione principale

1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera d) del D.Lgs. 446/97, le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti che costituiscono pertinenza di un'abitazione principale usufruiscono dell'aliquota ridotta prevista per la stessa, anche se distintamente iscritte in Catasto. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari (es. cantina, box, posti macchina coperti e scoperti) classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 e C/6, destinate e effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, anche non appartenenti allo stesso fabbricato, purché la distanza da quest'ultimo non superi i metri lineari 1000, intendendosi con ciò il percorso più breve per raggiungere la pertinenza dall'abitazione principale.
2. Nel caso in cui all'abitazione principale siano asservite più pertinenze, il beneficio del presente regolamento è esteso ad unica unità immobiliare di pertinenza. In tal caso, si considera ai fini della predetta agevolazione, quella che sconta la maggiore tassazione, salvo che il contribuente ne indichi espressamente un'altra.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni effetto stabilito dal D.Lgs. 504/92 e successive

modificazioni, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri stabiliti nello stesso decreto legislativo.

4. Resta altresì fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per quest'aspetto, l'agevolazione nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non abbia trovato capienza in sede di imposizione sull'abitazione principale.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
6. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo d'imposta, ai sensi dell'Art.4 del D.Lgs. 504/92.
7. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta nonché della detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale:
 - L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la residenza dall'abitazione in questione in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, ovvero presso l'abitazione di un proprio familiare, parente, affine o collaterale, entro il 2° grado, a condizione che la stessa non risulti locata o comunque utilizzata da terzi.
 - In caso di concessione in uso gratuito di un'abitazione da parte del possessore a parenti e collaterali fino al 2° grado, che risiedano nella stessa, è prevista la possibilità di applicare la medesima aliquota stabilita per le abitazioni principali; la detrazione, applicata in base a quanto previsto dal D.Lgs 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, spetterà solamente ai comproprietari (o titolari di altro diritto reale) residenti nell'unità immobiliare. Il comodato gratuito deve risultare da contratto registrato o da scrittura privata. In alternativa la condizione può essere certificata dal proprietario mediante una certificazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni.
 - Due o più unità immobiliari contigue, occupate nelle quali risiede il contribuente, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In

tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

- L'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.
8. Il soggetto interessato deve attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione delle agevolazioni previste nel presente articolo mediante dichiarazione sostitutiva o presentando idonea documentazione.

Articolo 7

Riduzione dell'imposta dei fabbricati inagibili o inabitabili

1. Ai sensi del comma 1, lettera h) dell'art. 59 del D.Lgs. 446/1997, si dispone che le caratteristiche di inagibilità o inabitabilità, del fabbricato oggetto di imposta ai fini della fruizione della riduzione d'imposta nella misura del 50% (comma 1, dell'art. 8 del D.Lgs. 504/1992, come sostituito dell'art. 3, comma 55 della Legge 662/1996) in base alle vigenti norme edilizie del Comune sono identificate come di seguito:
- L'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
 - Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 446/1997, l'inagibilità o inabitabilità degli immobili può essere dichiarata se viene accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:
 - gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
 - gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa vigente in materia urbanistico - edilizia (art. 77 della L.P. 22/1991).
2. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
- mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;

- mediante perizia tecnica redatta da tecnico iscritto negli appositi albi professionali;
 - da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, e successive modifiche ed integrazioni, nella quale si dichiara che l'immobile è inagibile o inabitabile e di fatto utilizzato.
3. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva di cui sopra ovvero dalla data di presentazione della perizia tecnica redatta da tecnico iscritto negli appositi albi professionali. In ogni caso il richiedente deve comunicare al Comune, con i termini e le modalità di cui all'art. 9 la cessata situazione di inagibilità o inabitabilità. Le condizioni di inagibilità o inabitabilità, di cui al presente articolo cessano comunque dalla data dell'inizio dei lavori di risanamento edilizio.
 4. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della Legge 5.8.1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato, è comunque utilizzato.

Articolo 8

Fabbricato parzialmente costruito

1. I fabbricati in costruzione sono assoggettati all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori o da quella di inizio dell'utilizzazione o di denuncia presso l'Agenzia del Territorio competente se precedente. Nel caso in cui il possessore del fabbricato proceda all'allacciamento come utenze domestiche dell'energia elettrica o della fornitura idrica precedentemente, rispetto ai termini sopra indicati, per la decorrenza dell'obbligo di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, si farà riferimento alla data di allacciamento.
2. Nel caso di ultimazione parziale di un fabbricato, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto

esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Articolo 9

Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. L'Amministrazione, con specifico provvedimento, determina, periodicamente, tenuto conto dell'oscillazione media del mercato immobiliare e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune, acquisiti d'ufficio presso l'Agenzia delle Entrate. Allo scopo, può costituire una conferenza di servizio con funzioni consultive, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali tributario e urbanistico o tecnico ed eventuali competenti esterni, anche di uffici statali.
2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato di volta in volta dal competente ufficio.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quello che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
4. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 504/1992.

Articolo 10

Rimborsi in genere e per dichiarata inedificabilità di aree

1. Ai sensi del comma 1 lettera f) dell'art. 59 del D.Lgs.446/97, per le aree divenute inedificabili in seguito all'adozione del nuovo Piano Urbanistico Comunale, si stabilisce il rimborso della maggiore somma versata.
2. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi dal momento del versamento non dovuto.
4. Il rimborso suddetto compete dal momento dell'adozione del suddetto piano. Condizione indispensabile per il rimborso è che non sia iniziata opera alcuna di qualsiasi natura sulle aree interessate, né da parte del soggetto passivo sia intrapresa azione, ricorso o quant'altro avverso il P.U.C. sopra richiamato e che lo stesso provvedimento amministrativo sia definitivo. Il rimborso è attivato a specifica richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate secondo le modalità e quant'altro previsto all'art. 13 del D.Lgs. n. 504/92 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Il funzionario responsabile, a seguito di specifica richiesta del contribuente, può procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito anche se riferite a tributi diversi ed a annualità diverse.

Articolo 11

Modalità di versamento

1. I soggetti passivi devono effettuare i versamenti relativi all'imposta comunale sugli immobili con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
2. L'imposta, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. Tuttavia si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri (anche qualora la dichiarazione presentata non sia congiunta), purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso. Laddove il versamento ICI sia unitariamente eseguito lo si deve assumere come se fosse suddiviso in tanti versamenti effettuati da ciascun contitolare proporzionalmente alla propria quota di possesso. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta in sede di accertamento o relativi all'irrogazione di sanzioni, verranno emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.

3. La norma del comma 2 precedente, si applica anche per versamenti effettuati con riferimento a periodi di imposta pregressi.
4. Si considerano validi e, pertanto, non sono sanzionabili:
 - a) i versamenti tempestivamente eseguiti a Concessionario non competente, purché accreditati al Comune prima che la violazione sia contestata;
 - b) i versamenti effettuati a Concessionario competente, correttamente intestati al comune competente, e da questo accreditati ad altro Comune.
 - c) i versamenti effettuati prima del termine fissato dall'art. 10 del D.Lgs 504/92 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso, si computa per intero il mese di 31 giorni quando il possesso si è protrato per almeno 16 giorni; si computa per intero il mese di 30 giorni quando il possesso si è protrato per i primi 15 giorni ovvero per i successivi 16, si computa per intero il mese di febbraio quando il possesso si è protrato per i primi 14 giorni ovvero per i successivi 15.
6. Il Comune, in sostituzione del pagamento del tributo tramite il Concessionario del Servizio di Riscossione, prevede il pagamento dell'imposta, sia in autotassazione che a seguito di accertamento, mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune presso la tesoreria predetta, nonché, eventualmente, il pagamento tramite sistema bancario o bancomat.
7. Il funzionario preposto all'Ufficio Tributi può riscuotere con unico bollettino di riscossione delle violazioni che comprenda il totale degli atti accertamento di più anni effettuati contestualmente allo stesso contribuente.
8. Il comune, decorsi infruttuosamente 60 giorni dalla data di notifica degli avvisi di accertamento, procede alla riscossione coattiva degli importi dovuti anche a mezzo della procedura prevista dal R.D. n. 639 del 14 aprile 1910. I titoli esecutivi devono essere notificati entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

9. Per gli immobili compresi nelle procedure di cui all'articolo 14, comma 2, del presente regolamento il versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale deve essere effettuato entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento dell'immobile.

Articolo 12

Differimento dei termini di versamento

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1 lett. o) del D.lgs. n. 446/1997, nel caso di disagio economico sociale, adeguatamente documentato su attestazione del servizio sociale comunale o di altre situazioni di fatto non imputabili direttamente al contribuente, il Comune può differire i termini di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili di massimo mesi 6 (sei).

Articolo 13

Rateizzazione dei versamenti

1. Il funzionario responsabile può eccezionalmente consentire, su richiesta del contribuente che si trova in comprovate difficoltà di ordine economico o per eventi straordinari, la rateizzazione dei pagamenti delle somme dovute per annualità arretrate, accertate dal Comune. Qualora gli importi da rateizzare superino un ammontare di € 2.582,28, si prevede una rateizzazione di pari importo, non superiore a rate 18 (diciotto), eventualmente previa presentazione di idonea garanzia fidejussoria a mezzo di un Istituto di Credito o assicurativo, avente i requisiti di legge.
2. Il versamento della prima rata deve avvenire entro il termine di scadenza previsto per il pagamento in via ordinaria; sugli importi delle restanti rate, sono dovuti gli interessi al tasso legale corrente, con maturazione giorno per giorno.
3. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo in unica soluzione; altrimenti il Comune procederà al recupero coattivo di quanto ancora dovuto.

Articolo 14

Dichiarazione o denuncia

1. Nei casi in cui è fatto obbligo al contribuente di procedere alla presentazione della dichiarazione ai fini ICI la stessa deve essere presentata sugli appositi modelli approvati con decreto ministeriale entro il 31 ottobre dell'anno successivo rispetto la quale si sono verificate le modifiche.
2. Per gli immobili siti nel comune di Oschiri compresi nel fallimento (o nella liquidazione coatta amministrativa), entro 90 giorni dalla data della nomina del curatore (o del commissario liquidatore) deve essere presentata a cura dello stesso una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.

Articolo 15

Sanzioni

1. La disciplina delle sanzioni per la violazione agli obblighi sull'imposta è contenuta nel decreto legislativo n. 504 del 1992 e nei decreti nn. 471,472, 473 del 1997, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Trovano altresì applicazione i principi generali espressi dalla L. 212/2000, "Statuto dei Diritti del Contribuente".

Articolo 16

Notifica avvisi di accertamento

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'Ufficio comunale, con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
2. Se il contribuente accertato è presente di persona presso i locali dell'Ufficio Tributi, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto nelle mani del medesimo da parte della persona addetta all'Ufficio predetto.
3. Per la notifica degli atti di accertamento e per quelli afferenti le procedure esecutive di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639 il dirigente dell'Ufficio competente può, con provvedimento formale, nominare uno o più messi notificatori nei modi e con i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

4. Le spese di notifica della raccomandata sono a carico del contribuente e sono addebitate nell'avviso di accertamento.

Articolo 17

Accertamento con adesione

1. È introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per l'imposta comunale sugli immobili, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Il suddetto istituto si applica unicamente nel caso in cui non vi sia certezza nella individuazione della base imponibile.
3. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
4. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

Articolo 18

Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione

1. Il responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica dell'accertamento invia con raccomandata A.R., ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - a. gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b. il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione indicando il proprio recapito, anche telefonico.
4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di

novanta giorni. L'impugnazione dell'atto di accertamento da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

Articolo 19

Procedure per l'accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 17 e 18 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

Articolo 20

Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre, somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un quarto.

Articolo 20 bis

Riscossione coattiva

Sospensione

1. Il comune, decorsi infruttuosamente 60 giorni dalla data di notifica degli avvisi di accertamento, procede alla riscossione coattiva degli importi dovuti anche a mezzo di ingiunzione fiscale con la procedura prevista dal R.D. n. 639 del 14 aprile 1910. I titoli

esecutivi devono essere notificati entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

2. Il Funzionario Responsabile, in base a quanto disposto dal decreto del Ministro delle finanze dell'11 febbraio 1997, n. 37 e tenuto conto delle disposizioni contenute nella L. 212/2000 intese alla tutela del rapporto tra Amministrazione e contribuenti, a seguito di richiesta motivata presentata da parte di un soggetto destinatario di un avviso di accertamento, può esercitare il proprio potere di autotutela anche emettendo un provvedimento di sospensione degli effetti dell'atto qualora tale provvedimento sia funzionale alla corretta definizione del rapporto con il contribuente e sia funzionale alla deflazione del contenzioso.
3. Al fine di poter ottenere la sospensione di cui al comma precedente il contribuente deve presentare la richiesta di sospensione all'ufficio tributi motivando la necessità di avere a disposizione un termine maggiore di quelli previsti per la definizione degli avvisi o della riscossione degli stessi.
4. Entro 30 gg. dalla data di ricevimento o di consegna all'ufficio tributi della richiesta di sospensione l'Ufficio provvederà, qualora ne ricorrano i presupposti, ad emettere l'atto di sospensione o, nel caso in cui non sia accettata la richiesta del contribuente, entro lo stesso termine darà comunicazione del rigetto all'interessato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
5. La richiesta di sospensione non produce nessun effetto sulla decorrenza dei termini per la presentazione del ricorso alla commissione tributaria e per poter beneficiare dell'abbattimento delle sanzioni di cui al comma 4 del l'articolo 14 del D.Lgs. 504/92. Altresì la suddetta richiesta non produce effetti sui termini di cui all'articolo 12 del D,Lgs 504/92 per la riscossione coattiva delle somme dovute.

Articolo 21

Accertamento

1. Il comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali, omessi o ritardati versamenti, nonché all'accertamento di ufficio delle omesse dichiarazioni notificando al contribuente un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, nonché quelli per omesso, ritardato o parziale versamento, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre

del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono o avrebbero dovuto essere effettuati.

3. Entro lo stesso termine di cui al comma precedente devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative o tributarie a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997.

Art. 22

Limiti di versamento

1. In base a quanto disposto dall'art 6, comma 5, del Decreto Legge 31 maggio 1994 n. 330, convertito con modificazioni dalla legge n. 473 del 27 luglio 1994, non si fa luogo al versamento dell'imposta comunale sugli immobili se l'imposta annua dovuta non è superiore a € 2,00. Se l'importo è superiore a € 200 il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare di quanto dovuto.
2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'Ufficio Comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare complessivo, riferito ad un unico anno di imposta, non superi € 10,00. Detta norma non si applica nei casi di ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/97 e nel caso in cui l'irregolarità si riferisca a più annualità di imposta.
3. Il limite di esenzione di cui al comma precedente si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
4. Non si procede all'istanza per l'ammissione del credito al passivo fallimentare, qualora il credito vantato dal Comune non superi € 100,00
5. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a €10,00.
6. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'Ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Art. 23

Norme finali

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
2. In particolare si intende espressamente abrogato l'art. 24 del Regolamento per la Disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 29.03.1999 per tutti gli atti posti in essere a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, indipendentemente dall'anno d'imposta cui si riferiscono. Sono fatti salvi tutti gli atti posti in essere dal contribuente e dall'Ufficio Tributi in ottemperanza della precedente disciplina regolamentare.

Articolo 24

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.

Articolo 25

Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento troveranno applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.